



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
BRESCIA

## *Studio Bono Dott. Giuseppe*

Via Solferino, 19 – 25011 Calcinato (BS)  
P.IVA 03080730173 – C.F. BNOGPP49H15B394T  
Tel. 030.9969002 – Fax. 030.9985034

NEWS#14.2019

### DECRETO FISCALE 2020 - ALCUNE NOVITA'

#### 1° INVIO

## A. DECRETO FISCALE 2020 - ALCUNE NOVITA'

### **1) CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI**

Per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative e periodi inferiori all'anno per importi superiori a € 5.000 annui, possa essere effettuata dal **decimo** giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

### **2) RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

Dal 1° gennaio 2020 è previsto che in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori venga effettuato dal committente. L'obbligo riguarda le ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto deve essere versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su uno specifico conto bancario destinato. Il committente deve

eseguire il versamento mediante delega F24, senza possibilità di usare propri crediti in compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso in qualità di soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Il decreto prevede inoltre espliciti obblighi di trasmissione dei dati necessari al committente per il riscontro degli importi trattenuti e la congruità del versamento dovuto. I committenti, hanno l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile sul c/corrente dedicato l'importo necessario per l'effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione dello stesso. Viene previsto inoltre l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione ed allegando una certificazione dei requisiti qualora risultino in attività da almeno 5 anni; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi.

Per contrastare il fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA e dell'utilizzo di crediti falsi per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera. L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

### **3) UTILIZZO DEI FILES DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

Il Decreto prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

### **4) FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Anche per l'anno 2020 viene estesa la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione

precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica.

Per tutto il 2020 è valida la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri per le prestazioni mediche, esclusivamente tramite il sistema tessera sanitaria.

#### **5) SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

A partire dal 01 Luglio 2020 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei Registri IVA e delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA precompilate.

Inoltre a partire dal 2021 metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

#### **6) IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Il Decreto stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta, la sanzione da versare ridotta di un terzo e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

#### **7) MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a Euro 2.000, e a Euro 1.000 dal 2022. Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di Euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, e di Euro 999,99 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che attualmente, la norma vigente prevede il divieto di trasferire denaro in contanti per un valore complessivamente pari o superiore a Euro 3.000.

#### **8) ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ED ISTITUZIONE DI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS**

Si prevede che al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di

certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il decreto fiscale chiarisce che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

## 9) CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a euro 400.000.

<b>CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI</b>	
<b>IMPORTO</b>	30% commissioni sostenute per i pagamenti elettronici. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
<b>TIPOLOGIA DI COMMISSIONI</b>	1. Addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito e prepagate. 2. Dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° Luglio 2020.
<b>REQUISITI</b>	Ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare non superiore a Euro 400.000
<b>UTILIZZO CREDITO</b>	Esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
<b>INDICAZIONE CREDITO</b>	Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finchè non se ne conclude l'utilizzo.

## **10) SANZIONE PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO**

Coloro che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.

A partire dal 1° Luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pari a Euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. All'accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria; gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali richieste e chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.